

CORTE D'APPELLO DI TORINO
17 MAR 2016
PROT. N. .... 64 I

## PROTOCOLLO D'INTESA

### PER LE QUESTIONI INERENTI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA PENALE ED ALLA DIFESA D'UFFICIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO

All'esito dei lavori della Commissione appositamente istituita, si conviene:

#### 1. Tempi e modi di presentazione della richiesta di liquidazione per il patrocinio dei non abbienti.

In considerazione del disposto del comma 3-bis all'art. 83 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 783 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, l'istanza dovrà essere presentata dal difensore al più tardi all'udienza, onde consentire al collegio giudicante di procedere alla liquidazione con decreto da emettere contestualmente al provvedimento che definisce il giudizio.

Sono state concordate cinque fasce di importi, con la distinzione in fasi prevista dalla legge, secondo le tabelle che seguono.

La richiesta dovrà essere effettuata per le fasi effettivamente svolte.

Non sono stati indicati gli importi della voce relativa alla fase "istruttoria", trattandosi di situazione del tutto eccezionale nel giudizio di appello e per la quale, ove si verifichi rinnovazione del dibattimento, verrà dal difensore richiesto il relativo compenso, i cui parametri per la Corte d'Appello, ai sensi del D.M. n. 55/2014, coincidono con quelli previsti per la fase decisoria.

L'istanza dovrà essere corredata da copia del provvedimento di ammissione della parte al beneficio, e sarà redatta secondo i modelli allegati, con indicazione della fascia che si ritiene adeguata alla natura del procedimento ed all'impegno richiesto.

Sarà facoltà del difensore di indicare, nella richiesta, le eventuali specifiche attività o peculiarità che giustifichino a suo avviso una particolare attenzione ed un conseguente riconoscimento nella liquidazione; ciò non comporterà, di regola, la necessità di motivazione da parte del giudice che non ritenga di riconoscere l'importo richiesto, qualora la liquidazione venga effettuata comunque all'interno dei parametri concordati nel presente "Protocollo".

#### 2. Decreto di liquidazione.

La liquidazione verrà effettuata contestualmente al provvedimento che definisce il giudizio e la comunicazione in udienza dell'avvenuto deposito costituirà notificazione per le parti presenti o che devono ritenersi presenti. Ove ciò non sia possibile, come ad esempio nei casi di decisione riservata e differita, la liquidazione dovrà avvenire entro il termine di deposito del provvedimento che definisce la fase processuale, sì da consentire la contestualità.

Laddove l'istanza non sia presentata dal difensore all'udienza, ma soltanto successivamente, l'organo giudicante procederà comunque ad una sollecita definizione, compatibilmente con le esigenze d'ufficio.

In tali casi, l'avviso di deposito del decreto sarà notificato dalla cancelleria.

La liquidazione verrà effettuata sulla base delle tabelle di cui al punto 4., avuto riguardo alla natura del procedimento ed all'impegno professionale, secondo i modelli allegati.

In ogni caso, la liquidazione di compensi inferiori a quelli minimi è da ritenersi eccezionale e dovrà essere espressamente motivata dal giudicante.

Gli importi indicati nelle tabelle saranno maggiorati del 15% per il rimborso forfettario delle spese generali e si terrà conto della voce "trasferte", ove richiesta, ai sensi degli artt. 15 e 27 D.M. n. 55/2014.

### 3. Procedura successiva.

Copia informale del decreto di liquidazione, nei casi di contestualità alla decisione, verrà rilasciata dall'assistente di udienza al difensore, che provvederà all'inserimento dei dati nella piattaforma SIAMM. Decorsi i termini per l'eventuale impugnazione, la cancelleria provvederà all'invio del decreto al competente ufficio per il pagamento.

### 4. Tabelle.

Tabella per la Corte d'Appello

FASE	MIN. (riduz. 50%)	MED/MIN	MEDIO	MED/MAX	MAX (aumento 80%)	CASO DI SPECIE
STUDIO	225	337	450	630	810	
INTRODUTTIVA	450	675	900	1.260	1.620	
ISTRUTTORIA	==	==	==	==	==	
DECISORIA	675	1012	1.350	1.890	2.430	
<b>TOTALE</b>	<b>1.350</b>	<b>2.025</b>	<b>2.700</b>	<b>3.780</b>	<b>4.860</b>	
<b>Importo ridotto di 1/3 ex art. 106 bis T.U. 115/12</b>	<b>900</b>	<b>1.350</b>	<b>1.800</b>	<b>2.520</b>	<b>3.240</b>	

Tabella per la Corte d'Assise d'Appello

FASE	MIN (riduz. 50%)	MED/MIN	MEDIO	MED/MAX	MAX (aumento 80%)	CASO DI SPECIE
STUDIO	360	540	720	1.008	1.296	
INTRODUTTIVA	945	1417	1.890	2.646	3.402	
ISTRUTTORIA	==	==	==	==	==	
DECISORIA	1.112	1669	2.225	3.115	4.005	
<b>TOTALE</b>	<b>2.417</b>	<b>3.626</b>	<b>4.835</b>	<b>6.769</b>	<b>8.703</b>	
<b>Importo ridotto di 1/3 ex art. 106 bis T.U. 115/12</b>	<b>1.611</b>	<b>2.417</b>	<b>3.223</b>	<b>4.512</b>	<b>5.802</b>	

## 5. Questioni inerenti alla difesa d'ufficio.

Per quanto riguarda l'imputato irreperibile e gli oneri incumbenti sul difensore, a mente dell'orientamento ormai consolidato della S.C. (per tutte Cass. Sez. IV, n. 4576 del 13/11/2012 - dep. 29/01/2013, Galli e altro, Rv. 254661), il difensore è esentato dal previo esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali sia nel caso di irreperibilità dichiarata formalmente con decreto, sia nel caso in cui l'irreperibilità corrisponda ad una situazione di fatto.

Qualora invece siano state esperite procedure di recupero, secondo il prevalente indirizzo della S.C. (per tutte Cass. Sez. IV, 26/3/2009, n. 24743) e pur permanendo libertà di interpretazione da parte di ciascun giudice, il difensore, che nell'istanza dichiara di aderire ai parametri del "Protocollo", potrà richiedere una liquidazione standard, comprensiva di compenso e spese che, in linea con i parametri tariffari medi previsti per la liquidazione dei compensi nelle procedure di ingiunzione, viene indicata nella misura onnicomprensiva di € 450,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.

## 6. Compenso per la eventuale fase di impugnazione cautelare.

Ove il difensore richieda alla Corte d'Appello anche la liquidazione dei compensi per l'attività svolta in sede cautelare, in pendenza del giudizio di appello, dovrà allegare copia del provvedimento impugnato ed il provvedimento del Tribunale cd. della libertà. La liquidazione avverrà secondo i criteri previsti per la fase delle impugnazioni cautelari, secondo i parametri indicati nella tabella seguente, già ridotti di 1/3 ex art. 106 bis TU 115/02:


FASE	MIN.	MED/MIN	MEDIO	MED/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
STUDIO	120	180	240	336	432	
INTRODUTTIVA	390	585	780	1092	1404	
ISTRUTTORIA	----	----	----	----	----	
DECISORIA	450	675	900	1260	1620	
<b>TOTALE</b>	<b>960</b>	<b>1.440</b>	<b>1.920</b>	<b>2.688</b>	<b>3.456</b>	

Torino, 17 marzo 2016


Il Presidente della Corte d'Appello di Torino  
(Dott. Arturo Soprano)



Il Presidente del Consiglio degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta  
(Avv. Mario Napoli)



Il Presidente della Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta  
(Avv. Roberto Trincherò)



## ALLEGATI

- (1a) Modello "Istanza di liquidazione innanzi alla Corte d'Appello"
- (1b) Modello "Istanza di liquidazione innanzi alla Corte d'Assise d'Appello"
- (2a) Modello "Decreto di liquidazione della Corte d'Appello"
- (2b) Modello "Decreto di liquidazione della Corte d'Assise d'Appello"